

COMUNE DI PRAY

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA "ASILO NIDO DEL SOLE"

ART. 1 - Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di contributi economici finalizzati alla parziale copertura delle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza dei propri figli all'asilo nido del Sole non compensate da contributi provenienti da risorse statali, regionali, istituti di previdenza o contributi privati.

ART. 2 — II Comune di Pray supporta economicamente le famiglie residenti a Pray nel pagamento delle rette di frequenza all'Asilo Nido del Sole attraverso l'erogazione di contributi non coperti da quanto già citato nell'art. 1 nei limiti consentiti dalle risorse disponibili a Bilancio in funzione del costo elevato delle rette gravanti alle famiglie a far data da ottobre 2024 ammontanti ad euro 684,20 per il full time; 505,53 per il part time mattutina e 386,77 per il part. time pomeridiano.

Di restituire a far data dal corrente anno di frequenza 2024-2025 un concorso finanziario del Comune di Pray, sino ad un massimo di euro 100 mensili per le frequenze full time ed euro 70 part time mattutino e 50 per il part time pomeridiano da erogare con apposita delibera della giunta comunale che ne quantifica di volta in volta il valore in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie di bilancio allocate.”

ART. 3 — Premesso che le famiglie possono iscrivere alla scuola infanzia i propri figli che compiono 3 anni entro il 31/12 dell'anno scolastico di riferimento, il contributo comunale potrà essere erogato fino a tale periodo (il termine massimo è il compimento dei 3 anni di età nell'a.s. di riferimento).

ART. 4— Considerato che nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L'articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l'importo del bonus fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell' ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, **il Comune si riserva di erogare l'ulteriore contributo comunale esclusivamente nel caso in cui esauriscano le risorse stanziato dallo Stato per il Bonus Nido sopra citato**, salvo situazioni particolari di disagio che verranno valutate dall'Amministrazione singolarmente e/o su documentazione formalizzata attraverso i servizi sociali.

ART. 5 — Il contributo comunale verrà erogato nel caso in cui esauriscano le risorse stanziata a livello statale/regionale in base alle risorse disponibili a bilancio comunale, potrà essere liquidato un importo proporzionato al numero di bambini iscritti residenti nel Comune e alla frequenza a tempo pieno o part time.

ART. 6 — Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del dLgs. n. 196/2003 e s.m.i,